

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA di CUNEO

COMUNE di CLAVESANA

VARIANTE AL P.R.G.C.

VARIANTE PARZIALE N° 6 - (7° comma art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.)

PROGETTO DEFINITIVO

oggetto:

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
E INTEGRAZIONE ALLE NORME DI ATTUAZIONE**

committente:

COMUNE DI CLAVESANA

inquadramento territoriale

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
A.S.L. CN1

progettista:

dott. Giorgio Scazzino - Urbanista
Via Matteotti n. 2 - 12073 Ceva (CN)

Data

aggiornamento cartografia

FEBBRAIO 2007

atti amministrativi

progetto preliminare

controdeduzioni

progetto definitivo

n. delibera

adozione

esecutivita'

pubblicazione

SITUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Il Comune di Clavesana é dotato di Piano Regolatore Generale formato ai sensi del Titolo III della Legge Regionale n° 56/77 approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n° 45/11651 in data 19/02/1992.

Successivamente è stata apportata la Variante Strutturale n° 1 al P.R.G.C., contestuale all'approvazione del Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in località ex Cascina San Giovanni, approvata con D.G.R. n° 186/1574 in data 18/09/1995.

Con deliberazione consiliare n° 14 del 17/05/2000 il Comune ha approvato la Variante Parziale n° 1 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L.R. 41/1997, contestuale alla Variante n° 1 al Piano per Insediamenti Produttivi ex Cascina San Giovanni.

Con deliberazione consiliare n° 9 del 25/03/2004 è stato adottato il Progetto Definitivo della Variante Strutturale n° 2 al P.R.G.C. attualmente in Regione per l'approvazione finale.

Con deliberazione consiliare n° 17 del 04/06/2007 è stato approvato il Progetto Definitivo della Variante Parziale n° 3 al P.R.G.C.

Con deliberazione consiliare n°08 del 18/03/2008 è stato adottato il Progetto Preliminare della Variante Parziale n° 4 al P.R.G.C.

Con deliberazione consiliare n°41 del 30/11/2009 è stato approvato il Progetto Definitivo della Variante Parziale n° 5 al P.R.G.C.

La presente Variante Parziale n° 6 al P.R.G.C., si inserisce nel quadro normativo sopra richiamato e viene redatta ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n° 56/1997, così come modificato dalla Legge Regionale 29 luglio 1977, n°41.

Le modifiche introdotte con la presente Variante parziale non interessano le parti modificate con la Variante Strutturale n° 2.

MOTIVAZIONI E CONTENUTI DELLA VARIANTE

L'Amministrazione Comunale di Clavesana ha inteso predisporre la presente Variante Parziale n° 6 al P.R.G.C. al fine di introdurre, in ottemperanza alla D.G.R. n°87-13582 del 16 marzo 2010, prescrizioni normative nei territori compresi nelle zone di eccellenza (core zone) e nelle zone tampone (buffer zone) in seguito a quanto già deliberato dal Consiglio Comunale in merito alla candidatura alla World Heritage List dell 'UNESCO dei "Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato core zone 8-Dolcetto di Dogliani".

Pertanto si tratta di Variante con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale ,e per quanto a conoscenza dell'Amministrazione Comunale compatibile con piani e progetti sovra comunali .

Il Comune di Clavesana assieme ai comuni di Dogliani, Farigliano Bastia Mondovì , Belvedere Langhe,Murazzano, Cigliè, e Roccacigliè per una superficie totale di 2450 ha, appartenenti alla Langa Monregalese, è coinvolto nella" core zone n°8 (Dolcetto di Dogliani)" e pertanto interessato al Progetto di Candidatura dei " Paesaggi vitivinicoli di Langhe e Monferrato" a patrimonio dell'Unesco.

La finalità della candidatura è il riconoscimento a livello mondiale del territorio vitivinicolo e del paesaggio culturale nel mondo del vino piemontese, rappresentato in modo esemplare sotto gli aspetti paesaggistico, economico e sociale nei territori delle colline centrali del Piemonte.

Qui l'uomo, con il suo lavoro, ha modellato la natura e vi ha impresso fortemente le sue tracce, creando un paesaggio originale, caratterizzato da una successione di colline coltivate a vite intercalate da

frutteto o da bosco. In questi territori si producono alcuni tra i migliori vini, esportati in tutto il mondo per la loro qualità.

Poter rientrare in questo progetto di candidatura a Patrimonio dell'Umanità, per il territorio delle Langhe Monregalesi, significa riuscire a cogliere le opportunità trasformandole in processi economici virtuosi a tutto campo, nel rispetto delle tradizioni e delle tipicità, del paesaggio e delle sue peculiarità.

Da un lato il turismo, il commercio legato a prodotti tipici, soprattutto quello del vino, dall'altro gli aspetti culturali che promuovono il paesaggio e i valori immateriali legati alla cultura del vino, devono costituire la base di impulsi economici dei territori della candidatura.

In questo senso l'economia agricola gioca un ruolo fondamentale sia nello sviluppo economico legato alla cultura del vino, sia nella conservazione del paesaggio: sempre più dovrà fondare le proprie politiche sull'eccellenza delle produzioni dei territori, ma anche sul valore unico che questi possiedono per le loro peculiari caratteristiche paesaggistiche.

E' per raggiungere questa finalità che si rende necessario verificare la coerenza della normativa vigente a livello di PRGC, con gli indirizzi normativi condivisi da Regione e Provincia al fine di armonizzare e garantire l'omogeneità nelle norme di tutela all'interno delle zone di eccellenza (core zone) candidate.

Pur trattandosi di Variante specifica finalizzata alla candidatura per l'UNESCO si ritiene utile descrivere sommariamente il sito della core zone 8 comprensivo anche della rispondenza con i requisiti richiesti per la candidatura al Patrimonio Mondiale del paesaggio vitivinicolo.

La morfologia del sito che comprende l'intera zona della "core zone 8" è caratterizzata da rilievi collinari strutturalmente omogenei, il cosiddetto bacino terziario piemontese, generatosi dal sollevamento

tettonico di antichi depositi marini, che raggiungono mediamente i 500-700 metri di quota.

Langhe, Roero e Monferrato costituiscono dei sub-ambiti paesaggistici che presentano specifiche connotazioni sia per quel che riguarda la morfologia dei rilievi, sia dal punto di vista litologico: ciò comporta una ricchezza e varietà paesaggistica tra le diverse zone.

Il carattere dominante del paesaggio, di spiccata matrice agraria, è dato dalla presenza diffusa della viticoltura documentata a partire dall'età antica: i filari vitati sistemati a giro poggio definiscono il disegno dei versanti collinari, frazionati in appezzamenti di piccole e medie dimensioni, sulla base di una sistemazione agraria avviata già nel Medioevo.

Agli impianti monoculturali, rispondenti alle moderne necessità produttive, si alternano vaste aree in cui i vigneti si affiancano, secondo tradizione, ad altre colture o a boschi, formando così un paesaggio molto variegato per forme, colori ed utilizzo.

Questi paesaggi vitivinicoli hanno saputo conservare nel tempo una forte identità territoriale, in cui si riflettono tradizioni, linguaggi e modi di vita testimoniati dalla sedimentazione dello straordinario patrimonio immateriale; l'interazione tra azione dell'uomo e ambiente naturale ha garantito lo sviluppo e lo scambio di saperi con altre culture e la formazione di un numero esorbitante di testimonianze materiali in grado di attestare la peculiare stratificazione del territorio.

A tutto ciò si legano le molteplici forme insediative dei nuclei urbani di pianura, dei villaggi di sommità, degli insediamenti rurali sparsi nella campagna, ognuno di questi caratterizzato da architetture emblematiche di un preciso momento storico: così i castelli di impianto medioevale attorno ai quali si concentrano i borghi di crinale fortemente influenzati dall'orografia dei siti, la rete delle

chiese romaniche, le grange isolate al centro dei vasti possedimenti un tempo appartenenti agli enti religiosi; ma anche il gran numero di testimonianze legate ad una storia più recente, scandita dalle logiche barocche che conservano le preesistenze, aggiungendo quei tratti distintivi legati a una interpretazione scenografica del paesaggio.

Piazze concepite come punti panoramici si aprono un po' ovunque nelle Langhe, offrendo una suggestiva e privilegiata vista sulle colline coltivate a vigna.

L'ampia varietà di vitigni autoctoni qui coltivati ha garantito la produzione di un gran numero di vini, riconosciuti sui mercati internazionali per la loro alta qualità, che da oltre un secolo viene certificata dalle denominazioni di origine controllata. Questo è l'esito di un ciclo di lavoro che si è tramandato e perfezionato, dando origine, in queste zone, ai cosiddetti "luoghi del vino".

Tali architetture, manufatti strettamente connessi al lavoro dei campi e all'uso dei materiali offerti dalla natura del luogo, capaci di coniugare i sistemi produttivi tradizionali alle recenti soluzioni tecnologiche, rappresentano delle testimonianze a metà strada tra le esigenze del vivere e del produrre quotidiano.

All'interno di questa realtà geografica, geomorfologia, paesaggistica, produttiva e sociale è inserito parte del territorio di Clavesana costituente il sito proposto per la candidatura.

Si tratta di un sito seriale, composto in totale di nove zone di eccellenza (core zone) e da una vasta zona tampone (buffer zone) che protegge le zone di eccellenza.

Queste zone sono state identificate con il nome del vitigno in ciascuna prevalente, che da luogo a una coltura o a una produzione che diventano caratteri tipizzanti della relativa zona di eccellenza, connotandone la specificità.

Il Comune di Clavesana è inserito nella core zone n° 8 : Dolcetto di Dogliani, la zona di eccellenza, posta all'estremo meridionale del territorio delle Langhe, offre un paesaggio viticolo assai integro e peculiare, in cui i vigneti sono disposti nella parte alta delle colline. La parte bassa dei versanti è più ripida a causa dell'erosione e per questo occupata da boschi spesso interrotti da spettacolari calanchi naturali, in cui è possibile notare la stratificazione litologica di marne e arenarie tipica dell'intera zona.

Nell'area si coltiva esclusivamente il vitigno autoctono dolcetto, da cui si produce il vino Dolcetto di Dogliani D.O.C.G.. La viticoltura è rigorosamente tradizionale con i filari sistemati a giro poggio e ogni vite sostenuta da un palo in legno di castagno.

L'analisi degli aspetti connotanti il paesaggio vitivinicolo del Piemonte meridionale ha fatto emergere puntuali corrispondenze con i requisiti necessari per l'iscrizione alla Lista del Patrimonio mondiale di un sito culturale . In particolare per il bacino collinare delle Langhe a cui appartiene il comune di Clavesana si evidenziano le condizioni specificate dai criteri che seguono.

- 1) Il paesaggio vitivinicolo del Piemonte Meridionale riassume una molteplicità di valori legati a diverse matrici culturali stratificatesi sul territorio dall'età antica ad oggi. La vocazione di area di transito ha favorito nel lungo periodo la circolazione di uomini, merci e pratiche viticole che hanno influito sul disegno del paesaggio, della morfologia urbana e delle scelte architettoniche variamente diffuse tra le Langhe.
- 2) Il bacino collinare delle Langhe rappresenta la testimonianza di una tradizione culturale tuttora vivente, profondamente legata alla millenaria vocazione vitivinicola dell'area. Uno straordinario patrimonio storico, archeologico, artistico e architettonico documenta e scandisce le fasi di formazione e

sviluppo di un paesaggio dagli innumerevoli “ luoghi del vino”,inglobati nelle cascine rurali nella campagna, scavati nella profondità delle colline o ricavati nei vasti ambienti sotterranei di castelli, ville patrizie e case urbane.

- 3) Il sito propone un esempio del tutto eccezionale di interazione tra uomo e ambiente costante nel tempo. La trama dei filari vitati, il tradizionale sistema produttivo, le forme abitative strettamente connesse all'ambiente agrario disegnano un paesaggio vivente, in cui ogni cambiamento rimanda alla volontà dell'uomo di ottimizzare forma, contenuto e funzione.

Sulla base di tali criteri si possono sintetizzare i valori del sito come segue:

“ I vigneti delle Langhe sono un eccellente e unico esempio di paesaggio culturale derivante dall'interazione tra l'uomo e la natura per più di due millenni. Questo paesaggio è costituito da un altopiano collinare delimitato e modellato da fiumi e torrenti, dove le più grandi città di mercato sono generalmente collocate nelle più importanti valli fluviali lungo le principali vie di comunicazione. L'intero paesaggio è densamente popolato di borghi, cascinali e piccoli insediamenti sulla sommità dei rilievi collinari. Questo paesaggio è testimonianza eccezionale dello sviluppo e della diversificazione delle vigne che vi crescono e della popolazione di una grande varietà di vini di alta qualità. E caratterizzato dalla frammentazione in migliaia di piccole vigne private, risalenti all'antichità e all'Alto Medioevo. L'immagine attuale di questo paesaggio culturale deve molto ai processi di integrazione del XVIII secolo, che rappresentano una ricca forma di stratigrafia storica del periodo preromanico, romanico, medioevale, così come alle trasformazioni nel periodo compreso tra il XVI e il XVIII secolo.

L'integrità visiva è così articolata da una rete di corti episcopali, abbazie, castelli associati a piccoli insediamenti rurali e borghi e, infine , legati alle città commerciali di grandi dimensioni, situate lungo i corsi d'acqua principali."

Nelle aree di eccellenza individuate per la candidatura UNESCO si perseguono gli obiettivi di seguito descritti:

Si riconoscono come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile della Regione, le aree destinate a vigneto.

Per le aree di eccellenza, si perseguono i seguenti obiettivi :

a) con riferimento alla trama agricola :

- salvaguardia attiva dello specifico valore paesaggistico del territorio agricolo;
- protezione del suolo dall'impermeabilizzazione, dall'erosione e da forme di degrado connesse all'applicazione non corretta dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ambientali;
- mantenimento dell'uso agrario delle terre, secondo le buone pratiche agricole al fine di garantire la sostenibilità delle produzioni e la conservazione del paesaggio;

b) con riferimento agli insediamenti:

- conservazione attiva dei valori ad essi associati;
- conservazione e valorizzazione dei sistemi di relazioni;
- miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto fisico e funzionale;

c) con riferimento ai valori storico-culturali e naturali:

- salvaguardia del sistema storico territoriale a vigneto e relativi manufatti e strutture caratterizzanti i sistemi insediativi tradizionali connessi;

- mantenimento dell'immagine articolata e plurale del paesaggio vitivinicolo piemontese, quale espressione della cultura regionale e delle culture locali;
- rafforzamento del ruolo dei centri storici fortemente legati alla cultura del vino nel quadro di una politica territoriale di rilancio delle specificità dei territori;
- salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale anche attraverso la conservazione attiva e il recupero dagli impatti negativi dei contesti paesaggistici di pertinenza;
- contenimento delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano i paesaggi dotati di un'identità ancora riconoscibile;
- valorizzazione e rifunzionalizzazione degli itinerari storici;
- conservazione della biodiversità degli habitat e delle specie, sulla base dei principi della Rete Natura 2000.

Sulla base degli obiettivi che si intendono perseguire nelle aree di eccellenza individuate per la candidatura UNESCO vengono formulate specifiche disposizioni normative da intendersi come integrazione delle Norme di Attuazione del PRGC vigente, a maggior tutela degli aspetti paesaggistici delle aree rientranti nel perimetro della Core Zone dei paesaggi vitivinicoli tipici piemontesi delle Langhe, così come individuato nella **Tav. 2.A "Uso del suolo in atto (integrativa della tavola vigente ai fini della candidatura all'UNESCO del paesaggio vitivinicolo compreso nella Core Zone 8 Dolcetto di Dogliani)" in scala 1:5000 .**

La parte di territorio comunale compresa nelle zone di eccellenza (core zone) riguarda quasi esclusivamente aree a destinazione agricola nello strumento urbanistico comunale vigente comprendente anche

alcuni annucleamenti perimetrati a prevalente destinazione residenziale denominati Ghigliani, Sbaranzo, Surie ,l'area di interesse storico-documentario R1 e l'area di interesse naturalistico formata da calanchi. situata lungo il fiume Tanaro.

Pertanto per assicurare l'applicazione della presente variante, come già accennato, occorre individuare sulla tavola di Piano n° 2.A "Uso del Suolo in atto" scala 1.5000, che risulta integrativa della tavola del PRG vigente , la perimetrazione delle aree di eccellenza (core zone) , riconoscere l'uso del suolo attuale e introdurre un nuovo articolo nelle norme di attuazione che regolamenti l'utilizzo delle predette aree.

Va rilevato che le scelte effettuate con la presente Variante sono il frutto di valutazioni tecniche effettuate in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale.

INTERAZIONI CON LA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

I contenuti della Variante parziale n. 6 risultano essere coerenti e non in contrasto con la principale pianificazione sovracomunale: Piano Territoriale Regionale vigente e nuovo Piano Territoriale Regionale adottato, Piano Territoriale Provinciale, Piano Paesaggistico Regionale.

PIANO TERRITORIALE REGIONALE VIGENTE (P.T.R.)

La Regione Piemonte è dotata del vigente Piano Territoriale Regionale approvato con D.C.R. n. 388-9126 del 19 giugno 1997.

I contenuti della presente Variante Parziale n. 6 non contrastano con le disposizioni del Piano Territoriale Regionale vigente.

NUOVO PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.)

Il nuovo Piano Territoriale Regionale è stato adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 16-10273 del 16/12/2008 e riadottato con D.G.R. n. 18-11634 del 22/6/2009, quindi trasmesso al Consiglio Regionale per l'approvazione. Dalla data di adozione del nuovo Piano Territoriale Regionale si applicano le misure di salvaguardia alle indicazioni definite dall'articolo 46 delle norme di attuazione del piano stesso.

Le norme dell'articolo 46, modificate in conseguenza della deliberazione di adozione del successivo Piano Paesaggistico Regionale, hanno stabilito che fino all'entrata in vigore del nuovo P.T.R. sono operanti le disposizioni di quello vigente approvato nel 1997 e che le

disposizioni relative ai caratteri territoriali e paesistici riportate in alcuni articoli continuano ad applicarsi fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, in aggiunta alla salvaguardia dello stesso P.P.R.

In definitiva quindi le previsioni della Variante parziale n. 6 devono risultare coerenti e non in contrasto con i contenuti del Piano Territoriale Regionale vigente e con le prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale entrate in vigore in misura di salvaguardia a seguito della sua adozione.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.)

La Regione Piemonte con D.G.R. n° 53-11975 del 4/08/2009 ha adottato il Piano Paesaggistico Regionale e quindi dalla data di adozione sono entrate in vigore le misure di salvaguardia.

Pertanto non sono consentiti sugli immobili ed aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (D. Lgs. 22/1/2004 n. 42 e s.m.i.) interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26 e 33 delle norme di attuazione dello stesso Piano Paesaggistico.

Le previsioni della Variante parziale n. 6 non si pongono in contrasto con le prescrizioni degli articoli sopra citati, in quanto non interessano immobili ed aree tutelate ai sensi dell'art 134 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" di cui al D.Lgs n°42/2004 .

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (P.T.P.)

Il nuovo Piano Territoriale Provinciale, adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 5/9/2005 è stato approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n°241-8817 del 24/02/2009, con le modifiche ed integrazioni riportate nella “Relazione sulla conformità del piano territoriale della provincia di Cuneo” allegata alla deliberazione di approvazione.

Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) si pone la finalità di orientare i processi di trasformazione territoriale della Provincia, in linea con gli adempimenti ad esso affidati dal Piano Territoriale Regionale.

I contenuti della presente Variante Parziale n. 6 non contrastano con le disposizioni del Piano Territoriale Provinciale.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Le norme di recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia ambientale, contenute nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, successivamente modificato con il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, sottopongono a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

La valutazione ambientale viene effettuata per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti assoggettati a Valutazione d'Impatto Ambientale.

E ancora la valutazione ambientale viene effettuata per tutti i piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997.

Le stesse norme prevedono altresì che per i piani e programmi di cui sopra che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori degli stessi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti

significativi sull'ambiente, secondo una procedura di verifica di assoggettabilità.

La Regione Piemonte ha emanato la D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.

Tale D.G.R. ha individuato i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica e gli indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica comunale.

Dalla predetta D.G.R. emerge quali sono gli ambiti di applicazione della stessa, in particolare per quanto riguarda le Varianti parziali si stabilisce che: occorre verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS per le varianti parziali ai P.R.G. che non ricadono nei casi di esclusione di cui al punto successivo; la VAS è esclusa per le varianti parziali ai P.R.G.:

- che non riguardano interventi soggetti a V.I.A.,
- che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati,
- che non comportino variazioni al sistema delle tutele ambientali previsto dal P.R.G. vigente,
- che non interessino aree soggette a vincolo paesaggistico (artt. 136, 142, 157 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) o costituenti aree protette (parchi o riserve), S.I.C., Z.P.S., né aree soggette ad interferenze con la presenza naturale di amianto o con attività produttive in cui sono presenti sostanze pericolose;

Dalla lettura della D.G.R. n°12-8931 ne consegue che le modifiche inserite nella Variante parziale n. 6 rientrano tra i casi di esclusione della Variante parziale dalla procedura di verifica ambientale strategica, in quanto ricadono nella fattispecie di cui all'Allegato II "Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica", terzo comma (Ambito di applicazione), terzo punto, seconda alinea, della stessa DGR.

Inoltre ai sensi della Determina Dirigenziale dell'Assessorato Regionale (Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia) n° 460 del 20/07/2010 pubblicata sul B.U.R. n° del..... la presente Variante è esclusa dalla V.A.S, e quindi anche dalla preventiva Verifica di Assoggettabilità trattandosi di esclusivo adeguamento a specifici criteri di tutela paesaggistica che discendono da un recente provvedimento regionale di salvaguardia e valorizzazione di tipici paesaggi vitivinicoli senza la previsione di nuove aree edificabili .

**LEGGE REGIONALE N. 52/2000 “Disposizioni per la tutela
dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”**

Non è necessario provvedere alla valutazione della congruità tra la Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. ed il Piano di Classificazione Acustica, in quanto le modifiche introdotte non hanno inciso sul Piano di Classificazione Acustica vigente.

INTEGRAZIONI ALLE NORME DI ATTUAZIONE ED ALLE TABELLE DI ZONA

Per assicurare l'applicazione della presente Variante Parziale n°6 viene introdotto un nuovo art.38 bis “ Prescrizioni relative al territorio comunale compreso nelle zone di eccellenza (Core Zone) e nelle zone tampone (Buffer Zone)

- Art. 38 bis “ Prescrizioni relative al territorio comunale compreso nelle zone di eccellenza (Core Zone) e nelle zone tampone (Buffer Zone) : Si inseriscono prescrizioni normative in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n° 87-13582 del 16 marzo 2010.

**INTEGRAZIONI
ALLE NORME DI ATTUAZIONE**

**Le parti modificate con la presente Variante n° 6
sono riportate in grassetto.**

ART. -38 bis Prescrizioni relative al territorio comunale comprese nelle zone di eccellenza (Core Zone) e nelle zone tampone (Buffer Zone)

Zone di eccellenza (Core Zone):

I seguenti disposti normativi devono intendersi a maggiore tutela degli aspetti paesaggistici delle aree comprese nel perimetro delle" Core Zone 8-Area del Dolcetto di Dogliani",pertanto le stesse non sostituiscono totalmente le prescrizioni già vigenti ma ne integrano i contenuti e sono ,quando in contrasto,su esse prevalenti .

1) Ai fini della tutela del paesaggio e dello strato fertile del suolo ,non sono consentite aperture di nuove cave e significativi movimenti di terra se non preordinati all'impianto delle colture e/o ad opere collegate alle stesse e se realizzate secondo le vigenti normative.

E' vietato insediare o ampliare impianti di smaltimento – trattamento rifiuti,attività estrattive non compatibili,depositi di sostanze pericolose; è altresì vietata la localizzazione di impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. n°334 del 17/08/1999.

Per quanto riguarda emergenze quali: belvedere,bellezze panoramiche e vedute sul paesaggio,siti di valore estetico ambientale anche se non individuate sulle tavole di piano , ma riconosciute nel PPR, ogni intervento eccedente le manutenzioni ed il restauro e risanamento conservativo delle stesse è subordinato alla redazione della relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005.

Non sono consentiti interventi che impediscano la percezione visiva dalle strade e/o dai punti panoramici così come non sono ammessi interventi che modifichino la morfologia e gli elementi